

Studio n. 99-2013/I

La composizione delle crisi da sovraindebitamento alla luce delle più recenti novità normative

Approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 19 febbraio 2013

Sommario: 1. Forme di composizione delle crisi da sovraindebitamento - 2. Il sovraindebitamento - 3. I presupposti per l'accesso alle procedure di composizione della crisi - 4. L'accordo del debitore; 4.1 Contenuto; 4.2 Procedimento di omologazione e adempimenti pubblicitari - 5. Il piano del consumatore - 6. Gli effetti della proposta di accordo del debitore o di piano del consumatore sulla sua capacità negoziale - 7. Gli effetti dell'omologazione dell'accordo del debitore e del piano del consumatore - 8. L'esecuzione dell'accordo o del piano - 9. Impugnazione e risoluzione dell'accordo - 10. La liquidazione dei beni; 10.1 Analogie con il fallimento; 10.2 Presupposti per il ricorso alla liquidazione del patrimonio; 10.3 Il patrimonio da liquidare; 10.4 La conversione in liquidazione; 10.5 L'apertura della liquidazione: pubblicità ed effetti; 10.6 Gli effetti del procedimento sul patrimonio del debitore; 10.7 Esecuzione della liquidazione; 10.8 Esdebitazione - 11. Gli organismi di composizione della crisi; 11.1 I requisiti soggettivi; 11.2 I professionisti investiti della composizione della crisi; 11.3 Le funzioni.

1. Forme di composizione delle crisi da sovraindebitamento

La composizione delle crisi da sovraindebitamento è una procedura concorsuale avente lo scopo di "porre rimedio" alle situazioni di sovraindebitamento non soggette, né assoggettabili, alle altre procedure concorsuali.

Tale procedura ha carattere "volontario", in quanto prende l'avvio da un'apposita istanza del debitore che si trovi nell'impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni e che intenda porvi rimedio approfittando dei vantaggi derivanti dal fatto che il procedimento abbia natura concorsuale.

Il ricorso a tale procedimento impedisce, infatti, ai creditori di esperire azioni cautelari o esecutive individuali e sospende, altresì, il corso degli interessi convenzionali o legali. E' prevista, inoltre, la possibilità per il debitore di un pagamento parziale dei propri creditori e, qualora ricorrano determinati requisiti, di ricorrere all'istituto dell'esdebitazione, che lo libera dai crediti non soddisfatti in sede concorsuale.

Sono previste tre forme di composizione della crisi: l'accordo del debitore, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio.

L'accordo del debitore ha per oggetto la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che deve essere approvato dai creditori.

Il piano del consumatore prevede, analogamente all'accordo del debitore, la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti, ma è riservato al debitore persona fisica che abbia assunto

obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il piano del consumatore prescinde, inoltre, da un accordo con i creditori, in quanto è soggetto esclusivamente all'omologazione da parte del giudice.

La liquidazione del patrimonio, infine, consiste nella liquidazione di tutti i beni del debitore, compresi quelli sopravvenuti – dedotte le passività incontrate per il loro acquisto e la loro conservazione – ad eccezione dei beni aventi carattere personale, la quale viene eseguita da un liquidatore con il ricorso a procedure competitive. Quest'ultima forma di composizione delle crisi da sovraindebitamento consiste, quindi, in un procedimento di liquidazione analogo a quello fallimentare e, come il piano del consumatore, prescinde da un accordo con i creditori, in quanto è soggetto esclusivamente all'omologazione da parte del giudice.

La disciplina dei procedimenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento è contenuta nella legge 27 gennaio 2012, n. 3, artt. 6-16, entrata in vigore il 29 febbraio 2012, la quale è stata successivamente modificata dall'art. 18 del d.l. 8 ottobre 2012, n. 179, recante le *"Modifiche alla disciplina del procedimento di composizione delle crisi da sovraindebitamento"*, che a sua volta ha subito ulteriori modifiche nella legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221.

2. Il sovraindebitamento

Il sovraindebitamento è una situazione, non soggetta né assoggettabile ad altre procedure concorsuali, di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal debitore e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Il sovraindebitamento può riguardare qualunque soggetto, a prescindere dalla sua qualità o meno di imprenditore.

La legge, infatti, non collega l'ambito di applicazione della normativa in esame al tipo di attività svolta dal debitore e, pertanto, il ricorso a tali procedure prescinde dallo svolgimento dell'attività di impresa, potendo così riguardare ogni tipologia di lavoratore, autonomo o dipendente, i professionisti, o anche soggetti che non svolgono alcuna attività lavorativa⁽¹⁾.

Il soggetto che può accedere ai procedimenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento è, dunque, genericamente designato con il termine di "debitore".

All'interno della categoria dei debitori viene, poi, individuata la figura del "consumatore", il quale viene definito dal comma 2, lett. b) dell'art. 6, l. 3/2012, come "il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta".

Soltanto il debitore in stato di sovraindebitamento che rivesta la qualità di consumatore può, in alternativa all'accordo del debitore ed alla liquidazione del patrimonio, ricorrere al piano del consumatore.

La qualifica di consumatore deriva dalla tipologia di obbligazioni per le quali si verifica la situazione di sovraindebitamento e prescinde, invece, dal tipo di attività normalmente svolta dal debitore. Può, quindi, rientrare in tale nozione di consumatore anche un imprenditore, pur sempre non soggetto né assoggettabile ad altre procedure concorsuali, qualora egli sia insolvente relativamente ad obbligazioni assunte al di fuori dell'ambito della propria attività d'impresa.

3. I presupposti per l'accesso alle procedure di composizione della crisi

Possono accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento soltanto i debitori non soggetti, né assoggettabili, ad altre procedure concorsuali ⁽²⁾.

Il comma 2 dell'art. 7, l. 3/2012 stabilisce, altresì, che la proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:

- a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge in oggetto;
- b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di composizione della crisi;
- c) ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di risoluzione, revoca o cessazione dell'omologazione dell'accordo o del piano;
- d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Il nuovo comma 2-bis dell'art. 7, l. 3/2012 attribuisce, inoltre, la facoltà di ricorrere alla procedura in esame all'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento, purché questi, pur essendo eventualmente soggetto ad altre procedure concorsuali, abbia i requisiti di cui alle precedenti lettere b), c) e d).

4. L'accordo del debitore

4.1 Contenuto

L'accordo del debitore consiste in un patto tra il debitore ed i propri creditori, il quale viene raggiunto sulla base di una proposta, formulata dal debitore con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi, avente ad oggetto un piano di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti contenente le seguenti previsioni:

- il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c. . (crediti alimentari; crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza; somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego) e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali;

- la previsione di scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi;

- l'indicazione di eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti;

- l'indicazione delle modalità per l'eventuale liquidazione dei beni;

- la previsione di un eventuale affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti per la nomina a curatore fallimentare, il quale sarà poi nominato dal giudice;

- la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti.

È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto

riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

E' possibile, altresì, prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.

La previsione di un pagamento parziale e di una dilazione nel pagamento dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca sembra, probabilmente, essere funzionale allo scopo di ampliare la possibilità di ricorrere a tale procedura anche nelle ipotesi, frequenti nella pratica, in cui il debitore abbia beni già gravati da garanzie reali⁽³⁾.

4.2 Procedimento di omologazione e adempimenti pubblicitari

La proposta del debitore forma oggetto di un accordo con i propri creditori.

A tal fine, la proposta deve essere depositata presso il tribunale e contestualmente, o comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente, in quanto contiene la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti.

La proposta e il decreto di fissazione dell'udienza per l'approvazione sono soggetti ad idonea forma di pubblicità stabilita dal giudice, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, alla pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese⁽⁴⁾.

Quando, poi, il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il giudice ordina la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti.

La norma in esame dispone la trascrizione del decreto nei soli casi in cui il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati e, pertanto, qualora il piano costituisca titolo per il trasferimento a terzi dei beni in oggetto.

Tenuto, conto, tuttavia, degli effetti – che verranno in seguito esaminati – che la procedura determina sulla sfera patrimoniale e negoziale del debitore, anche qualora il piano non preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, appare opportuno ritenere che la trascrizione sia l'unica forma "idonea" di pubblicità quando il patrimonio del debitore comprenda beni immobili o mobili registrati.

L'accordo del debitore può essere omologato se ottiene il consenso dei creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti.

Tuttavia, i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non devono essere computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Non hanno, altresì, diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati

ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.

Per poter omologare l'accordo, il giudice è tenuto a verificare che sia stata raggiunta la percentuale del sessanta per cento dei creditori aderenti all'accordo e che quest'ultimo sia idoneo ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, l. 3/2012 (i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, l'imposta sul valore aggiunto e le ritenute operate e non versate).

Quando, poi, uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore a quella che se ne ricaverebbe con il nuovo procedimento di liquidazione previsto dagli artt. 14-ter e ss. l. 3/2012.

5. Il piano del consumatore

Quando il debitore, in possesso dei requisiti per proporre l'accordo di composizione della crisi, riveste anche la qualità di consumatore, egli ha la facoltà di scegliere se proporre al giudice un piano di risanamento dei suoi debiti, anziché ricorrere all'accordo con i propri creditori.

Tanto sotto il profilo contenutistico, quanto sotto il profilo degli effetti, il piano del consumatore è soggetto ad una disciplina analoga a quella dell'accordo del debitore.

Il nuovo comma 1-bis dell'art. 7, l. 3/2012 dispone, infatti, che, fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo, il consumatore in stato di sovraindebitamento può proporre, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1 dell'art. 7 l. 3/2012, il quale disciplina il contenuto del piano oggetto dell'accordo del debitore. Ne deriva, quindi, che il piano del consumatore ha ad oggetto gli stessi elementi prescritti per l'accordo del debitore, in quanto viene operato un rinvio alle previsioni relative all'accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sopra descritto per il debitore generico.

Il piano del consumatore dovrebbe differenziarsi dall'accordo del debitore relativamente al procedimento di omologazione dello stesso, il quale è disciplinato nel nuovo art. 12-bis l. 3/2012.

In particolare, il comma 3 della predetta norma stabilisce che, verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di natura tributaria di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo l. 3/2012, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice omologa il piano, quando esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

A differenza, quindi, dell'accordo del debitore, il piano del consumatore non sembra avere carattere negoziale, in quanto per la sua omologazione non occorre il consenso dei creditori.

Poiché il piano del consumatore non forma oggetto di un accordo con i propri creditori, il comma 3-bis dell'art. 9, l. 3/2012 impone, a garanzia dell'interesse di questi ultimi, che alla proposta venga allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente: l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni

dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Relativamente al procedimento di omologazione del piano del consumatore, che non prevede il consenso dei creditori, l'art. 12-bis, commi 3 e 4, l. 3/2012 dispone che, verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo, l. 3/2012 (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate), e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice, quando esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità.

Come per l'accordo del debitore, quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di diniego il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione delle azioni esecutive individuali, ove adottato.

Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore alla procedura di liquidazione del patrimonio disciplinata dalla legge in esame.

6. Gli effetti della proposta di accordo del debitore o di piano del consumatore sulla sua capacità negoziale

La nuova disciplina delle crisi da sovraindebitamento introduce, con l'art. 10, comma 3-*bis*, l. 3/2012, l'obbligo di richiedere l'autorizzazione del giudice per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione a decorrere dalla data del decreto di fissazione dell'udienza per l'approvazione dell'accordo e sino alla data di omologazione dello stesso.

A tale disposizione si aggiunge il nuovo comma 5 dell'art. 10 l. 3/2012, il quale dispone che il decreto di fissazione dell'udienza per l'approvazione dell'accordo "deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento".

L'equiparazione al pignoramento sembra comportare che, dopo la fissazione dell'udienza, eventuali atti di disposizione compiuti in difformità dal piano di risanamento siano inefficaci nei confronti dei creditori anteriori al provvedimento.

L'equiparazione al pignoramento sembra essere funzionale alla disciplina degli effetti che verranno in seguito prodotti dall'omologazione dell'accordo in caso di raggiungimento dello stesso.

Il comma 3 dell'art. 12, l. 3/2012 stabilisce, infatti, che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura del procedimento, e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano⁽⁵⁾.

E' prevista, invece, la nullità, sancita dal comma 2, lett. c) dell'art. 10, l. 3/2012, delle azioni esecutive individuali, dei sequestri conservativi, dei diritti di prelazione acquistati sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. Tuttavia, tale disposizione non trova applicazione nei confronti dei titolari di crediti impignorabili, i quali possono quindi esercitare azioni individuali ed acquistare diritti di prelazione sui beni del debitore.

Si stabilisce, poi, la sospensione delle prescrizioni e l'esclusione delle decadenze nel periodo che va dal decreto di fissazione dell'udienza all'omologazione del piano (art. 10, comma 4, l. 3/2012).

Gli effetti della proposta di piano del consumatore presentano alcune differenze rispetto a quelli della proposta di accordo del debitore.

Innanzitutto, manca una disposizione analoga a quella contenuta nell'art. 10, comma 3-*bis*, l. 3/2012, che prevede – per il debitore che abbia presentato la proposta di accordo - l'obbligo di richiedere l'autorizzazione del giudice per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione a decorrere dalla data del decreto di fissazione dell'udienza per l'approvazione dell'accordo e sino alla data di omologazione dello stesso.

Relativamente, poi, all'esperimento o prosecuzione di azioni esecutive individuali, mentre in caso di accordo del debitore queste ultime non possono essere iniziate o proseguite dalla data del decreto di fissazione dell'udienza per l'omologazione, in caso di piano del debitore il giudice nel decreto di fissazione dell'udienza può, eventualmente, disporre la sospensione di specifici procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo (art. 12-*bis*, comma 2, l. 3/2012). Solo successivamente, dalla data dell'omologazione del piano, vale la regola della nullità delle azioni esecutive individuali, cautelari e degli acquisti di diritti di prelazione (art. 12-*ter*, comma 1, l. 3/2012).

Nel caso di piano del consumatore è prevista l'equiparazione al pignoramento del decreto di omologazione e non, invece - come avviene per l'accordo del debitore – del decreto di fissazione dell'udienza.

Per entrambi i procedimenti, invece, il comma 3-*quater* dell'art. 9 l. 3/2012 dispone che il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio.

7. Gli effetti dell'omologazione dell'accordo del debitore e del piano del consumatore

Relativamente agli effetti dell'omologazione dell'accordo del debitore, il nuovo comma 3 dell'art. 12, l. 3/2012 dispone che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità disposta dal giudice ai sensi dell'art. 10, comma 2,

l. 3/2012 e i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

Si prevede, altresì, che i crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di composizione delle crisi siano soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti (art. 13, comma 4-*bis*, l. 3/2012).

Viene, poi, introdotta una norma espressa che esclude da revocatoria gli atti compiuti in esecuzione dell'accordo omologato (ultimo periodo del comma 5 dell'art. 12, l. 3/2012).

Nel comma 5 dell'art. 12, l. 3/2012, relativo alla non revocabilità degli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato, è aggiunta la seguente previsione: "A seguito della sentenza che dichiara il fallimento, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione dell'accordo omologato sono prededucibili a norma dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".

Rispetto alla disciplina previgente, cambia la sanzione stabilita per l'inosservanza del contenuto dell'accordo omologato: il nuovo comma 4 dell'art. 13 l. 3/2012 stabilisce, infatti, che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo o del piano del consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui ne è stata eseguita la pubblicità. La precedente formulazione della norma prevedeva, invece, la diversa sanzione della nullità.

Gli effetti dell'omologazione del piano del consumatore sono analoghi a quelli dell'omologazione dell'accordo del debitore. Essi, infatti, consistono nel divieto di iniziare o proseguire azioni individuali, nel divieto di acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, nell'obbligatorietà del piano nei confronti di tutti i creditori anteriori alla data della pubblicità del procedimento.

Con riferimento specifico agli effetti dell'omologazione del piano del consumatore, l'art. 12-*ter*, comma 3, l. 3/2012 stabilisce, inoltre, che l'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

8. L'esecuzione dell'accordo o del piano

Il comma 1 dell'art. 13, l. 3/2012, relativo alle modalità di esecuzione del piano, prevede la possibilità che, in caso di accordo o piano i quali prevedano l'impiego di beni sottoposti a pignoramento, il giudice nomini un liquidatore che disponga in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate⁽⁶⁾.

Al di fuori di tale caso, il nuovo quarto periodo del comma 1 dell'art. 7, l. 3/2012, stabilisce la possibilità che il piano preveda la nomina di "un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267", ossia in possesso dei requisiti per la nomina a curatore fallimentare.

In precedenza, la predetta norma stabiliva la possibilità di nominare un "fiduciario" per la liquidazione, custodia e distribuzione del ricavato ai creditori, senza fissare i relativi criteri di nomina dello stesso.

Il nuovo comma 4-*bis* dell'art. 13 l. 3/2012 riconosce, poi, un diritto di prelazione in favore dei crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Il nuovo comma 4-*ter* dell'art. 13 l. 3/2012, invece, introduce la possibilità per il debitore o il consumatore di modificare l'accordo o il piano qualora la loro esecuzione sia diventata impossibile per ragioni a loro non imputabili.

9. Impugnazione e risoluzione dell'accordo

Gli artt. 14 e 14-*bis* l. 3/2012 contengono la disciplina della cessazione degli effetti rispettivamente dell'accordo del debitore e del piano del consumatore.

Quanto all'accordo del debitore, questo può essere annullato, oltre che per dolo, anche nei casi di colpa grave. Viene, altresì, introdotta la previsione del termine di sei mesi e, in ogni caso, di non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto, per poter chiedere l'annullamento.

L'eventuale reclamo contro l'annullamento si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Quanto al piano del consumatore, l'art. 14-*bis* l. 3/2012 ne disciplina compiutamente la revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione, rinviando alla disciplina dell'accordo del debitore per le ipotesi di revoca e cessazione di diritto.

Negli altri casi, il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effetti dell'omologazione del piano: a) quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti; b) se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore.

Il comma 5 dell'art. 14-*bis* l. 3/2012 precisa che la dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

10. La liquidazione dei beni

10.1 Analogie con il fallimento

Il procedimento di liquidazione dei beni del debitore, introdotto con i nuovi artt. da 14-*ter* a 14-*terdecies* l. 3/2012 in alternativa agli altri due procedimenti dell'accordo del debitore e del piano del consumatore, presenta notevoli analogie con il fallimento, le quali riguardano:

- gli effetti sulla capacità negoziale del debitore;
- i beni ricompresi nella procedura;
- le modalità di liquidazione dei beni.

Relativamente al primo profilo, manca una norma analoga all'art. 42 l. fall. che privi il debitore della facoltà di amministrare e di disporre dei suoi beni; tuttavia, l'equiparazione al pignoramento del decreto di apertura della procedura comporta l'inefficacia di eventuali atti di disposizione posti in essere dal debitore sul suo patrimonio. E' prevista, inoltre, l'attribuzione al liquidatore dell'amministrazione dei beni del patrimonio del debitore.

In merito al secondo aspetto, la liquidazione ha ad oggetto tutti i beni del debitore, compresi quelli sopravvenuti – dedotte le passività incontrate per il loro acquisto e la loro conservazione – ad eccezione dei beni aventi carattere personale.

Quanto, infine, alle modalità della liquidazione dei beni, il liquidatore deve ricorrere a procedure competitive, che presentano le stesse caratteristiche di quelle disciplinate dalla legge fallimentare.

10.2 Presupposti per il ricorso alla liquidazione del patrimonio

I requisiti per accedere a tale procedimento sono indicati nel comma 1 dell'art. 14-ter l. 3/2012, il quale dispone che "In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e *per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità* di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni".

Non può quindi, ricorrere alla liquidazione il debitore che si trova nelle seguenti condizioni:

- l'essere soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II, l. 3/2012, ossia ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio (lett. a);

- l'aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al capo II, l. 3/2012, ossia ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio (lett. b).

10.3 Il patrimonio da liquidare

La liquidazione ha ad oggetto tutti i beni del debitore, ad eccezione di quelli elencati nel comma 6 dell'art. 14-ter l. 3/2012, i quali sono: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Nel secondo periodo del comma 2 dell'art. 14-novies l. 3/2012, relativo alle modalità di liquidazione dei beni, si specifica che fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore.

Nella procedura di liquidazione rientrano anche i beni sopravvenuti: ai sensi dell'art. 14-undecies l. 3/2012, i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.

Al fine di garantire l'esatta identificazione dei beni facenti parte del patrimonio del debitore è necessario allegare alla domanda di ammissione al procedimento l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve

contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 14-ter comma 3, l. 3/2012).

Il comma 5 dell'art. 14-ter, l. 3/2012 specifica che la domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.

10.4 La conversione in liquidazione

E' prevista un'ipotesi di conversione della procedura di composizione della crisi nel procedimento di liquidazione, la quale può essere disposta dal giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera a) l. 3/2012. La conversione è altresì disposta nei casi di cui agli articoli 11, comma 5, e 14-bis, comma 1, (se il debitore o il consumatore non eseguono integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori), nonché in caso di risoluzione dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera b), ove determinati da cause imputabili al debitore.

10.5 L'apertura della liquidazione: pubblicità ed effetti

Il procedimento di liquidazione si apre con decreto soggetto alle stesse forme di pubblicità stabilite per l'omologazione dell'accordo del debitore o del piano del consumatore e l'apertura della liquidazione produce effetti analoghi a quelli stabiliti per i predetti procedimenti.

In base all'art. 14-quinquies l. 3/2012, infatti, il giudice dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Nello stesso provvedimento, il giudice stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese, ed ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore.

In considerazione della natura di tale procedimento, che ha ad oggetto la liquidazione dell'intero patrimonio del debitore, il giudice ordina altresì la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

10.6 Gli effetti del procedimento sul patrimonio del debitore

Analogamente a quanto stabilito dall'art. 10, comma 5, l. 3/2012 per l'accordo del debitore e dall'art. 12-*bis*, comma 7, l. 3/2012 per il piano del consumatore, ai sensi del comma 3 dell'art. 14-*quinquies* l. 3/2012, il decreto di apertura della liquidazione deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Eseguita la pubblicità di tale provvedimento, i beni oggetto di liquidazione non possono più essere aggrediti dai creditori con titolo o causa posteriori. Tuttavia, hanno diritto di essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti, i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno degli altri procedimenti di composizione della crisi (art. 14-*duodecies* l. 3/2012).

10.7 Esecuzione della liquidazione

Ai sensi del comma 5 dell'art. 14-*quinquies* l. 3/2012, la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, qualora vi siano beni sopravvenuti, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.

Lo svolgimento della liquidazione è affidato ad un liquidatore che, qualora non sia già stato nominato in quanto per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento oppure in quanto previsto dall'accordo o dal piano del consumatore, è nominato dal giudice nel provvedimento di apertura della liquidazione e deve avere i requisiti richiesti per la nomina a curatore fallimentare.

Il liquidatore è innanzitutto tenuto a formare l'inventario dei beni da liquidare, comunicando ai creditori e ai titolari di altri diritti che possono partecipare alla liquidazione, e la data entro cui vanno presentate le relative domande (art. 14-*sexies* l. 3/2012).

Dopo aver ricevuto le domande di partecipazione alla liquidazione, il liquidatore forma un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, lo comunica agli interessati e, in assenza di osservazioni, lo approva dandone comunicazione alle parti.

Quando, invece, sono formulate osservazioni e il liquidatore le ritiene fondate, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, predispone un nuovo progetto e lo comunica nuovamente ai creditori. In presenza di contestazioni non superabili, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo e può così avere inizio la liquidazione dei beni.

La liquidazione viene effettuata sulla base di un programma predisposto dal liquidatore e che, ai sensi del comma 1 dell'art. 14-*novies* l. 3/2012, deve assicurare la ragionevole durata della procedura.

A tal fine, il comma 2 dell'art. 14-*novies* l. 3/2012 attribuisce espressamente al liquidatore l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione e l'art. 14-*decies* l. 3/2012 dispone che, nello svolgimento dell'attività di amministrazione, il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni da liquidare, nonché le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione.

Per la liquidazione dei beni, la disposizione in esame prescrive modalità analoghe a quelle stabilite per la vendita dei beni fallimentari, prevedendo che le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione siano effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.

Con riferimento ai requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il liquidatore può avvalersi, nonché ai mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita, si ha un espresso rinvio a quelli previsti dal regolamento del Ministro della giustizia di cui all'art. 107, comma 6, l. fall..

10.8 Esdebitazione

Viene, infine, introdotto nell'ambito della procedura di liquidazione l'istituto dell'esdebitazione, che consiste nella dichiarazione di inesigibilità dei crediti non soddisfatti integralmente con la liquidazione del patrimonio del debitore.

Il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che: a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura; c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda; d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16 l. 3/2012; e) abbia svolto, nei quattro anni successivi all'apertura della liquidazione, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego; f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione (art. 14-terdecies, comma 1, l. 3/2012).

L'esdebitazione è, viceversa, esclusa: a) quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali; b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri (art. 14-terdecies, comma 2, l. 3/2012).

L'esdebitazione, infine, non opera: a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari; b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti; c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi (art. 14-terdecies, comma 3, l. 3/2012).

11. Gli organismi di composizione della crisi

11.1 I requisiti soggettivi

Gli organismi di composizione delle crisi sono enti iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia i quali intervengono in tutte le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, comprendenti l'accordo del debitore, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio, con compiti di ausilio dell'attività del debitore, dei creditori e del giudice della procedura.

L'art. 15 l. 3/2012 prevede che possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento gli enti pubblici che siano dotati di requisiti di indipendenza e professionalità da determinarsi con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Sono, tuttavia, iscritti di diritto, a semplice domanda, nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia:

- gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;

- il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328,

- gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai.

Dunque, il regolamento dovrà limitarsi, per quello che qui interessa, ad indicare i requisiti di indipendenza e professionalità di cui dovrà essere in possesso l'ente pubblico che intenda costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Il regolamento dovrà anche stabilire:

- le modalità di iscrizione nel registro,

- le condizioni per l'iscrizione, la formazione dell'elenco e la sua revisione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti,

- la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

Per quanto riguarda il notariato, il Consiglio Nazionale del Notariato è, per definizione (art. 1, legge 3 agosto 1949, n. 577) "ordine professionale della categoria", laddove i Consigli Notarili distrettuali sono costituiti nell'ambito del collegio corrispondente al distretto notarile e svolgono le funzioni ad essi attribuiti dagli artt. 93, 93-*bis* e 93-*ter* della legge notarile. Tuttavia, la previsione in esame va coordinata con le funzioni e le competenze degli organi rappresentativi del notariato: il Consiglio nazionale è organo meramente politico. Viceversa i Consigli distrettuali hanno una competenza territoriale limitata che appare più coerente con lo spirito della disciplina del sovraindebitamento, che nell'individuare le funzioni degli organismi di composizione della crisi, si riferisce a quelli aventi sede nel circondario del tribunale competente per la singola procedura (art. 7, comma 1).

Si può, quindi, ipotizzare che l'iscrizione di diritto nel registro degli organismi prevista per l'ordine professionale dei notai debba intendersi riferita ai Consigli Notarili distrettuali.

11.2 I professionisti investiti della composizione della crisi

Il comma 9 dello stesso art. 15 l. 3/2012 prevede altresì che i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche:

- da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni,
- ovvero da un notaio,
nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato.

11.3 Le funzioni

L'art. 15 delinea le funzioni degli organismi di composizione della crisi (che come si è visto possono essere anche affidate ad un professionista o società tra professionisti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28 l. fall. ovvero ad un notaio nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato) richiamando quelle indicate nelle sezioni I e II, e cioè,

a) Nell'accordo del debitore: assistere il debitore nella predisposizione e proposizione del piano e della proposta da presentare ai creditori ed effettuare le relative attestazioni, anche con riguardo alla posizione fiscale del debitore; in caso di accordo, trasmettere la relazione sui consensi espressi ai creditori ed al giudice;

b) Nel piano del consumatore, comunicare ai creditori la proposta di piano del consumatore e curare la trascrizione del decreto di omologa;

c) In sede di esecuzione dell'accordo e del piano, proporre la nomina del liquidatore, risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sul suo esatto adempimento, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità

d) In sede di liquidazione, predisporre la relativa relazione di accompagnamento, dare notizie agli agenti di riscossione.

Inoltre, in forza dell'art. 15, l'organismo:

- assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso

- verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano

- esegue le pubblicità (...) ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti

Quando il giudice lo dispone, l'organismo svolge le funzioni di liquidatore e di gestore per la liquidazione.

Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dalla legge in oggetto, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo, gli organismi di composizione della crisi possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche.

Daniela Boggiali

-
- 1) Tale circostanza trova conferma in alcune disposizioni che, prevedendo ulteriori obblighi per il caso in cui il debitore sia imprenditore, implicitamente ammettono il caso di debitori non imprenditori. Ad esempio, il comma 3 dell'art. 9 prevede l'obbligo di depositare, unitamente alla proposta di accordo, le scritture contabili nel caso in cui il debitore sia un soggetto che svolge attività d'impresa. Analogamente, il comma 2 dell'art. 10 dispone, quale ulteriore forma di pubblicità del decreto di fissazione dell'udienza per l'approvazione dell'accordo, l'iscrizione nel registro delle imprese se il debitore è anche imprenditore.
 - 2) L'ultima formulazione dell'art. 7, comma 2, lett. a), l. 3/2012 dispone che la proposta di composizione della crisi non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore "è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo". Viene eliminato il riferimento, che invece era contenuto nel testo anteriore alle modifiche, ai debitori "assoggettabili" alle altre procedure concorsuali, restando, invece, il solo riferimento ai debitori "soggetti" a tali procedura. Non sembra, però, che tale modifica abbia carattere sostanziale, in quanto il comma 1 dell'art. 6, l. 3/2012 resta inalterato nella parte in cui dispone che la procedura in esame ha il fine di "porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo".
 - 3) Sull'opportunità di attenuare la tutela dei creditori privilegiati, v. GASBARRINI, *Il procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012*, in *CNN Notizie* del 29 ottobre 2012.
 - 4) La pubblicità predisposta dal giudice e quella nel registro delle imprese ha ad oggetto la proposta di accordo e il decreto di fissazione dell'udienza e viene effettuata in seguito all'emanazione di quest'ultimo, a differenza di quanto avviene nel concordato preventivo, per il quale è prevista la pubblicazione nel registro delle imprese della semplice istanza di ammissione della procedura (art. 161, comma 5, l. fall., come modificato dall'art. 33, comma 1, lett. b), n. 3), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 134).
 - 5) Come verrà in seguito esaminato, coerentemente con l'equiparazione al pignoramento della proposta di accordo, cambia la sanzione stabilita per l'inosservanza dell'accordo omologato: il nuovo comma 4 dell'art. 13 l. 3/2012 stabilisce, infatti, che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo o del piano del consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui ne è stata eseguita la pubblicità. La precedente formulazione della norma prevedeva, invece, la diversa sanzione della nullità.
 - 6) Sulle funzioni del liquidatore, v. GASBARRINI, *Il procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento*, cit.

(Riproduzione riservata)